Statuti e registro unico: nessuna via preferenziale per le Ong

*Chiarito in una nota ministeriale l’iter per adeguare gli statuti e iscriversi al Runts per le organizzazioni non governative. Solo se Odv e Aps potranno avvalersi del regime agevolato, in tutti gli altri casi dovranno seguire l’iter completo*

di **Lara Esposito**

31 Maggio 2019

Non ci sono più dubbi: anche le organizzazioni non governative (Ogn) dovranno adeguare il proprio statuto per diventare [ente di terzo settore (Ets)](https://www.csvnet.it/component/content/article?id=16:a-scuola-di-cittadinanza-e-costituzione&catid=31&Itemid=893). Il chiarimento arriva con una [**nota ministeriale del 22 maggio 2019**](http://cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Nota-prot-4787-del-22052019-relativa-alle-ONG.pdf) in risposta al quesito avanzato da tre Ong in cui si chiedeva se la sola iscrizione al registro delle Onlus potesse rappresentare un canale preferenziale di accesso al [registro unico nazionale del terzo settore (Runts)](https://www.csvnet.it/component/content/article?id=33:&catid=31&Itemid=893). Non è così, come non lo è per [organizzazioni di volontariato (Odv)](https://www.csvnet.it/component/content/article?id=19:la-comunicazione-al-centro&catid=31&Itemid=893), le [associazioni di promozione sociale (Aps)](https://www.csvnet.it/component/content/article?id=20:&catid=31&Itemid=893) e Onlus che dovranno adeguarsi ai nuovi adempimenti e che potranno farlo, utilizzando forme semplificate, entro il 2 agosto 2019. Per le Ong, inoltre, l’iscrizione al Runts non sarà automatica, ma potrà avvenire solo se richiesta.

Diverse le motivazioni che hanno portato a questa precisazione a firma del direttore generale Alessandro Lombardi. Innanzitutto, l’eterogeneità delle forme organizzative delle organizzazioni non governative, che impedirebbe di individuare in modo automatico la sezione del Runts a cui iscriversi. In secondo luogo, la nota precisa che un’iscrizione diretta e senza adeguamento statutario, renderebbe le stesse Ong una categoria di favore rispetto alle Odv e Aps, considerate dal legislatore quelle meritevoli di maggiore tutela. Infine, la difficoltà di far riferimento al un precedente contesto normativo uniforme. Secondo la legge n. 125 del 2014, infatti, le Ong erano Onlus di diritto ma con il codice del terzo settore, la qualifica di ente del terzo settore non è mai automatica, ma dipende dall’iscrizione al Runts e dal possesso di [specifici requisiti statutari](https://www.csvnet.it/component/content/article?id=112:l-europa-sostenga-l-energia-del-volontariato&catid=9&Itemid=893).

In definitiva, quindi, se una Ong è già in possesso della qualifica di Odv, Aps o Onlus, potrà usufruire di un regime alleggerito per adeguare i propri statuti. Le organizzazioni che non hanno questa qualifica, invece, in questo periodo transitorio non possono essere considerate Ets e, di conseguenza, dovranno adeguare i propri statuti secondo le regole comuni.

Quando sarà attivo il Runts, solo le Ong che sono già Odv o Aps – e che quindi hanno adeguato gli statuti – entreranno per direttissima nel nuovo registro; quelle classificabili come Onlus e le restanti senza qualifica, invece, dovranno iscriversi seguendo le indicazioni previste da un apposito decreto in fase di elaborazione.

Fonte: [Cantiere terzo settore](http://www.cantiereterzosettore.it/)